

Restituzioni, manca la legge attuativa

La Direttiva 2014/60 entra in vigore il prossimo 19 dicembre l'Italia deve provvedere al suo recepimento

Marilena Pirrelli

■ Scade il 18 dicembre il termine per l'adozione delle norme nazionali di attuazione della Direttiva 2014/60 del 15 maggio 2014 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Alcuni Stati membri, in primis la Francia e la Germania, vi hanno già provveduto, e nei primi mesi del 2016 a Varsavia vi sarà un incontro sull'attivazione delle leggi di attuazione. L'Italia indugia. Ma cosa cambia con questa direttiva?

«Sostituirà dal prossimo 19 dicembre la direttiva 7 del 1993», spiega l'avvocato Manlio Frigo, ordinario di diritto internazionale all'Università di Milano. «Entrambe mirano ad assicurare il rientro di beni appartenenti ai patrimoni nazionali illecitamente usciti dal loro territorio dal 1993 e che si trovino sul territorio di un altro Stato membro. Le ipotesi di uscita illecita vanno dalla violazione del divieto di uscita dal territorio di beni soggetti a un regime di tutela, all'assenza di attestato di libera circolazione o di licenza di esportazione, al mancato rispetto delle condizioni per l'uscita temporanea. Il meccanismo predisposto dalla precedente direttiva ha mostrato, nel tempo, alcuni limiti». Quali? «Tre le cause principali dello scarso ricorso alla Direttiva — risponde Frigo —: l'ambito d'applicazione limitato, la brevità dei termini per l'esercizio dell'azione, l'imperfetta definizione delle condizioni alle quali ottenere la restituzione. Infatti le richie-

ste di restituzione sono state poco frequenti, principalmente per carenze di tecnica giuridica e di pratica amministrativa».

Da un'indagine di *ArtEconomy24* presso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) è emerso che il primo e unico caso in Italia è uno dei rarissimi in Europa di applicazione, risale al 2008 quando il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) sequestrò in Veneto un notevole quantitativo di monete greche (79 in argento e tre in bronzo), di grande interesse culturale. Il MiBac comunicò alle autorità greche l'individuazione e il sequestro del tesoro numismatico che, successivamente ne richiesero (ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 93/7/Cee) l'assistenza per promuovere la procedura di recupero presso l'autorità giudiziaria italiana, che al termine di un complesso iter giudiziario dispose la definitiva confisca delle monete, notificate anche alla Direzione Generale per le Antichità del MiBact.

Come si evince nella scheda accanto, le restituzioni dell'Italia ai paesi esteri e i recuperi e rimpatri verso l'Italia hanno tutte seguito iter giudiziari attraverso rogatorie internazionali. La scarsa applicazione della Direttiva 93/7 ha favorito la rielaborazione del testo al fine di rafforzare l'efficacia degli strumenti di contrasto al traffico illecito di beni culturali.

La nuova Direttiva mira a conciliare al meglio la libera circolazione dei beni culturali con la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue)» (art. 2, punto 1) a prescindere dal suo valore economico, sopprimendo così la Lista allegata alla Direttiva 93/7 con l'elenco delle categorie di beni e

valori). Altra modifica riguarda l'estensione da due a sei mesi del termine entro il quale lo Stato membro a cui è stato notificato il ritrovamento di un bene culturale da parte di un altro Stato membro deve verificare se il bene in questione costituisce un bene culturale (art. 3, punto 3). «La nuova Direttiva ha anzitutto definito i beni rientranti nella sua applicazione — conferma Frigo — e prolungato i termini per l'esercizio dell'azione di restituzione (tre anni in luogo di uno)». Il titolare del diritto di agire per ottenere la restituzione del bene culturale resta sempre ed esclusivamente lo Stato e la proprietà del bene, dopo la restituzione, resta disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente. Infine, in caso sia stata ordinata la restituzione del bene, la Direttiva stabilisce per il possessore l'obbligo di dimostrare al momento dell'acquisto «l'esercizio della diligenza» richiesta per assicurarsi della provenienza lecita del bene, ai fini dell'indennizzo da parte dello Stato membro richiedente. «Nei Paesi dell'Europa continentale di *civil law* si applica la regola «possesso vale titolo»; la Direttiva 2014/60 introduce una regola uniforme (art. 10) con un cambiamento di rilievo: stabilisce che l'onere della prova spetti in ogni caso al possessore che invoca la sua buona fede, il quale per ottenere un «equo indennizzo» alla restituzione del bene, dovrà dimostrare di avere esercitato la diligenza richiesta. Diligenza che tutti i «soggetti del mercato» devono dimostrare», conclude Frigo. I criteri per verificare la diligenza sono legati all'acquisto e ai relativi documenti sulla provenienza del bene, alle autorizzazioni per la sua uscita, al prezzo pagato e alla consultazione da parte del possessore dei registri dei beni culturali rubati (art. 10).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCIO 2014/15 DELLE RESTITUZIONI DI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE

2014 BENI RESTITUITI DALL'ITALIA AGLI STATI ESTERI

BULGARIA n. 3.653 monete in oro, argento e bronzo; n. 593 monete in oro argento e bronzo di epoca romana (IV sec. a.C.-IV sec. d.C.)
ROMANIA n. 27 monete antiche in oro «daca stater»
GRECIA n. 82 monete in argento e bronzo (IV-V secolo a.C.)
ECUADOR n. 3 reperti precolombiani (strumento musicale in terracotta dipinta e n. 6 reperti archeologici)
MESSICO n. 38 reperti precolombiani (I-XII secolo d.C.); n. 1 manufatto precolombiano di origine «zapoteca»
IRAQ n. 5 reperti archeologici
ARGENTINA n. 1 tavola dell'artista Alberto Breccia

2014 BENI RECUPERATI ALL'ESTERO E RIMPATRIATI IN ITALIA

USA n. 8 libri del '500 e '600 della Biblioteca statale università di Napoli
SVIZZERA n. 68 reperti archeologici
AUSTRIA n. 28 reperti archeologici di epoca romana (VIII-IV sec. a.C.)
BELGIO n. 4 sculture in marmo
FRANCIA moneta «aureus» di Augusto, trafugata dal museo archeologico di Napoli; busto marmoreo dello scultore carrarese Pietro Ghezzi, datato 1707; busto ligneo di provenienza napoletana e un dipinto di scuola fiamminga raffigurante l'evangelista Luca
BRASILE dipinto della chiesa di San Biagio di Pale di Foligno
USA Hydria (o Kalpis) etrusca a figure nere del pittore Micali nella coll. del Toledo Museum of Art (Ohio, Usa); cratere attico con volute e figure rosse del pittore

Methyse - V secolo a.C., localizzato presso il Minneapolis Institute of Art (Mia); pelike apula a figure rosse del IV secolo a.C.; Stamnos Apulo Peuceta del VI secolo a.C.; coppia di oinochoai trilobati apuli, in stile gnathia del 330-300 a.C.; busto reliquiario in argento con «San Teobaldo», di autore anonimo del XV secolo; pagina miniata del messale di Ludovico da Romagnano, vescovo di Torino del XV secolo
LUSSEMBURGO «Ritratto di dignitario spagnolo, decorato con croce dei cavalieri di Malta», olio su tela attribuito a Francisco Goya y Lucientes, stimato un milione di euro
REGNO UNITO colonna in marmo a base quadrangolare scolpita con motivi floreali, epoca I sec. d.C.; due leoni in pietra scolpita del XII sec.

2015 BENI RECUPERATI ALL'ESTERO E RIMPATRIATI IN ITALIA

GERMANIA n. 612 volumi e manoscritti trafugati dalla biblioteca oratoriana dei Girolamini di Napoli; dipinto raffigurante S. Margherita da Cortona asportato dalle truppe tedesche durante il secondo conflitto mondiale; moneta «stater amathous» del 450 a.C.
USA n. 3 libri del XVII sec. appartenenti alla Biblioteca nazionale dell'agricoltura, n. 1 statua in bronzo asportata dal Museo oliveriano di Pesaro; un dipinto attribuito a Gianbattista Tiepolo; lettera di Colombo asportata dalla Biblioteca Riccardiana di Firenze e n. 17 reperti archeologici
SPAGNA n. 13 reperti archeologici

FONTE: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comando carabinieri tutela patrimonio culturale

La Camera arbitrale di Milano media le liti sull'arte

Il servizio ADR Arte proposto da gennaio gestirà le controversie

Marilena Pirrelli

■ Un collezionista compra da un gallerista un'opera di un artista vivente che però non la autentica: che fare? Il gallerista che chiude il proprio esercizio e non riconsegna agli artisti residenti all'estero le opere di loro proprietà in deposito presso la galleria, che fare? Sono molti i casi in cui il dialogo tra artisti, operatori e collezionisti si interrompe e rischia di finire davanti a un giudice con tempi e modalità sideralmente lontane dal mondo dell'arte.

La Camera arbitrale di Milano ha in programma di avviare, a partire da gennaio, il servizio ADR Arte che aiuta a gestire con la mediazione le controversie civili e commerciali nel settore dell'arte e dei beni culturali. Il servizio mette a frutto tutta l'esperienza maturata nel settore della mediazione, dal 1996, del Servizio di Conciliazione della Camera arbi-

trale di Milano (creato con la legge 580/1993) fornito alle imprese e privati con lo scopo di assicurare un veloce accesso alla risoluzione di controversie commerciali a costi predeterminati.

ADR Arte non è un'esperienza isolata in Europa: Art Loss Register, la più grande banca dati internazionale per la ricerca di oggetti d'arte smarriti e rubati, fornisce anche un servizio di ricerca e mediazione a collezionisti, operatori professionali dell'arte, assicurazioni e forze dell'ordine; anche l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Wipo) di Ginevra con l'International Council of Museums (Icom) ha sviluppato uno speciale procedimento di mediazione internazionale per le controversie relative all'arte e al patrimonio culturale. L'idea nasce da Icom nel 2006 in ragione delle sempre più frequenti liti sulle restituzioni delle opere sottratte alle famiglie ebrei dai nazisti nel corso del conflitto bellico mondiale. Tuttavia Wipo è reticente nello svelare i dati quantitativi del servizio in termini di frequenza di utilizzo, cittadinanza delle parti e casi risolti. Proprio guardando a Wipo-Icom si è giunti a sviluppare questo servizio grazie a un tavolo di lavoro istituito e coordinato dal dottor Nicola Giudice della

Camera arbitrale di Milano, con la collaborazione dell'avvocato Silvia Stabile dello studio Negri-Clementi e la partecipazione dei maggiori stakeholder del settore, tra cui la delegazione italiana Icom, le associazioni di categoria, come Angamc, e alcuni tra i principali musei e fondazioni d'arte italiani.

Il costo del servizio ADR Arte dipende dal valore della controversia: fino a 100 mila euro le spese di mediazione per ciascuna parte sono pari a 500 euro fino a due ore e di 150 euro per ogni ora aggiuntiva; se si sale di valore, tra i 100.001 e i 500 mila euro, le spese salgono a 1.000 euro per due ore, più 250 per ogni ora aggiuntiva; infine, oltre i 500 mila euro di valore della lite le spese arriveranno al 2% con un tetto massimo di 25 mila euro. Regole e tariffe se concordate tra le parti potranno essere modificate, soprattutto, se si sceglie un mediatore con specifiche competenze. I tempi e le procedure sono celeri e si può concludere la mediazione anche in conferenza telefonica o videoconferenza. Quando la procedura è avviata, anche qualora non si raggiunga un accordo, si pagano le spese del servizio. La particolarità è che non è richiesta l'assistenza legale: le parti possono farsi assi-



«Nature morte au tableau» di Pablo Picasso venduta nel 2006 in asta da Christie's grazie all'accordo trovato tra il proprietario Duncan V. Phillips e gli eredi di Ernst Schlesinger con la mediazione dell'Art Loss Register

stere in mediazione, se lo desiderano, dai professionisti che ritengono più utili allo scopo (es. periti, valutatori, art advisor). Nella mediazione, a differenza del giudizio dell'arbitro, le parti, dirette interessate nella controversia, sono protagoniste: da loro dipende lo svolgimento della mediazione e il raggiungimento dell'eventuale accordo. Nella mediazione un

esperto di tecniche di gestione del conflitto, neutrale, indipendente e imparziale, interviene attraverso la cooperazione e la negoziazione delle parti per portare a soluzione il conflitto. I mediatori sono scelti e nominati dalla Camera arbitrale tra quelli iscritti nei propri elenchi o negli elenchi di enti con cui ha stretto accordi di cooperazione. In particolare, la mediazione offre agli operatori professionali — case d'asta, gallerie d'arte, musei e fondazioni, associazioni non profit, artisti, compagnie di assicurazione, società di trasporto e di custodia di opere d'arte, banche e società di art advisory — uno strumento per comporre i conflitti.

Quali le aree d'intervento? Transazioni, contratti e mandati con e senza rappresentanza; certificati di provenienza e autenticità; protezione, gestione e valorizzazione delle collezioni e degli archivi; digitalizzazione di opere e beni culturali; leasing di opere; trust e donazioni; diritto di seguito; esposizioni, mostre e fiere d'arte; assicurazioni; deposito e custodia; trasporto; prestito e noleggio; riproduzioni d'immagini aventi ad oggetto arte e beni culturali; restituzione di beni culturali; restauro; valutazione e art advisory.

© RIPRODUZIONE RISERVATA